Camera dei deputati
Servizio Studi
XVIII Legislatura

PROVVEDIMENTO D.L. n. 126/2019: Scuola, università, ricerca

3 dicembre 2019

Il 3 dicembre 2019 l'Assemblea della Camera ha concluso l'esame del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, adottato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2019, apportando modifiche ulteriori rispetto a quelle già introdotte durante l'esame in sede referente.

Esso dà seguito, con alcune sue disposizioni, ad una intesa su questioni relative alla scuola raggiunta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le organizzazioni sindacali il 1° ottobre scorso, sulla quale si sono innestate varie novità durante l'esame parlamentare.

Contiene, inoltre, disposizioni relative alle università e alle istituzioni AFAM, nonché agli enti pubblici di ricerca.

Il testo passa ora all'esame del Senato.

Contenuto

Principali disposizioni in materia scolastica

1) Reclutamento e abilitazione del personale docente

L'**art. 1, co. da 1 a 16 e 19**, prevede innanzitutto l'indizione, entro il 2019, di una **procedura straordinaria**, per **titoli ed esami**, per il **reclutamento** di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno svolto – fra gli **a.s. 2008/2009** e **2019-2020** – almeno **tre annualità di servizio** nelle **scuole secondarie statali**, ovvero sono stati impegnati in **progetti regionali** di formazione che prevedono **attività di carattere straordinario**.

La medesima procedura straordinaria è finalizzata, altresì, a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'**abilitazione all'insegnamento** nello stesso ordine di scuole ai soggetti che hanno svolto, anche cumulativamente, almeno **tre annualità di servizio** – nei medesimi a.s. sopra indicati – nelle **scuole statali o paritarie**, nonché nei percorsi del **sistema educativo di istruzione e formazione professionale**.

La procedura straordinaria deve essere avviata **contestualmente** a un **concorso ordinario** per titoli ed esami, sempre per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria, per il quale si introducono ora specifiche previsioni.

Più in generale, per i **concorsi ordinari** per la **scuola secondaria**, si **sopprimono** le disposizioni transitorie che prevedevano la possibilità per i soggetti che avevano svolto almeno **tre annualità di servizio** nelle istituzioni del **sistema educativo di istruzione e formazione**, anche se privi di abilitazione e di altri requisiti previsti dalla normativa vigente, di partecipare ai **concorsi** con una **riserva di posti** a loro destinata.

I **co. 18-*ter* e 18-*octies*** recano ulteriori disposizioni in materia di reclutamento di personale docente, concernenti, in particolare, **ammissioni con riserva per posti di sostegno** anche per i concorsi per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e **valutazione del titolo di dottore di ricerca** per i concorsi per la scuola secondaria.

2) Reclutamento di docenti per l'insegnamento della religione cattolica

L'**art. 1-*bis*** autorizza l'avvio, **entro il 2020**, di un **concorso** per la copertura dei posti per l'insegnamento

della religione cattolica. Nelle more, alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004.

3) Assunzioni straordinarie di docenti a tempo indeterminato

L'**art. 1, co. 18-*quater***, prevede l'**immissione in ruolo**, in via straordinaria, di **personale docente** a tempo indeterminato, su posti vacanti e disponibili al 31 agosto 2019 per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo in considerazione dei tempi di applicazione della disciplina relativa all'istituto c.d. "Quota 100".

4) Utilizzo di graduatorie concorsuali

L'**art. 1, co. 17-17-*septies***, prevede che, a decorrere **dall'a.s. 2020/2021**, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante **scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province**.

Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

L'**art. 1, co. 18** prevede che le **graduatorie di merito** e gli **elenchi aggiuntivi** del concorso del **2016** sono **validi per un ulteriore anno**. A sua volta, il **co. 18-*bis*** dispone che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 possono richiedere l'inserimento in una **fascia aggiuntiva** delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria di origine.

5) Supplenze

L'**art. 1-*quater*** prevede la costituzione di nuove **graduatorie provinciali** da utilizzare per il conferimento delle **supplenze annuali** e di quelle **fino al termine delle attività didattiche,** in subordine alle graduatorie ad esaurimento.

Inoltre, differisce (dall'a.s. 2019/2020) all'**a.s. 2022/2023** il termine a decorrere dal quale possono essere inseriti nelle **graduatorie di circolo e di istituto** solo soggetti **abilitati** e reca indirizzi per l'aggiornamento delle stesse per posto comune nella scuola secondaria per il prossimo triennio scolastico.

6) Contenzioso concernente il personale docente

L'**art. 1-*quinquies*** reca una disciplina a regime in materia di esecuzione dei **provvedimenti giurisdizionali** che comportino la **decadenza dei contratti** di lavoro di docenti stipulati presso le scuole statali. In particolare, dispone, che, nel caso in cui gli stessi provvedimenti intervengano dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato in decadenza sono **trasformati in contratti a tempo determinato**.

7) Didattica digitale e programmazione informatica

L'**art. 1-*ter*** prevede l'acquisizione, da parte del **personale docente**, di **competenze** relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (*coding).*

8) Scuole dell'infanzia paritarie comunali

L'**art. 1-*sexies*** prevede, in via transitoria per l'**a.s. 2019/2020**, l'attivazione di un **supporto educativo temporaneo** nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

9) Reclutamento di dirigenti scolastici

L'**art. 2, co. 1 e 2**, modifica la procedura per il reclutamento di **dirigenti scolastici**, in particolare

sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un **concorso selettivo per titoli ed esami**, le cui prove scritte e orale sono superate con il punteggio, in ciascuna, di almeno **7/10**. Si prevedono, poi, **moduli formativi** nei due anni successivi alla conferma in ruolo.

10) Reclutamento di dirigenti tecnici per le funzioni ispettive

L'**art. 2, co. 3 e 4**, autorizza il MIUR a bandire un concorso per l'assunzione, a decorrere **da gennaio 2021**, di **59 dirigenti tecnici** e, a decorrere **dal 2023**, di **ulteriori 87** dirigenti tecnici. Nelle more, autorizza la spesa necessaria per consentire l'attribuzione fino al 2020 di 59 incarichi temporanei per le **funzioni ispettive**.

11) Stabilizzazione di collaboratori scolastici

L'**art. 2**, **co. 5,** modifica, anzitutto, la disciplina relativa alla **stabilizzazione** nel profilo di **collaboratore scolastico** del **personale** delle **imprese di pulizia** assunto a **tempo indeterminato** e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per **almeno 10 anni**. In particolare, differisce al **1° marzo 2020** il termine per la stabilizzazione e sostituisce alla procedura selettiva per titoli e colloquio una **procedura selettiva per soli titoli**.

Inoltre, per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva, prevede ulteriori attività, nonché una procedura di **mobilità straordinaria** per l'a.s. 2020/2021, e una **ulteriore procedura selettiva per soli titoli** riservata al medesimo personale, ma con un requisito di **almeno 5 anni** di servizio, che può essere svolto in questo caso anche a **tempo determinato**.

Infine, autorizza lo **scorrimento** della **graduatoria** riferita alla procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di **Palermo** per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

12) Progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi

L'**art. 2, co. 6,** disciplina una procedura selettiva riservata per la progressione all'area di **Direttore dei servizi generali e amministrativi** (DSGA) degli **assistenti amministrativi di ruolo** che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 a.s. interi, a decorrere dall'a.s. 2011/2012.

13) Esclusione della verifica biometrica per il personale scolastico

L'art. 3, co. 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale ATA dal sistema di **verifica biometrica** dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. I docenti e il personale educativo erano già esclusi.

14) Servizi di trasporto scolastico

L'**art. 3, co. 2**, prevede che la **quota di partecipazione** diretta **dovuta dalle famiglie** per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni delle famiglie e sulla base di delibera motivata, **inferiore ai costi** sostenuti dall'ente locale **o anche nulla**, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

15) Insegnamento dell'educazione civica

L'art. 7 dispone che l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica (a decorrere dall'a.s. 2020/2021) non determina un incremento della dotazione organica complessiva, né un incremento dell'organico di fatto oltre i limiti già previsti.

16) Valorizzazione del merito dei docenti

L'**art. 8, co. 5**, prevede che il **bonus per la valorizzazione del merito**, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, è destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto).

Principali disposizioni in materia di università, AFAM ed enti pubblici di ricerca

1) Esclusioni dal ricorso agli acquisti centralizzati

L'**art. 4** prevede che alcune disposizioni relative agli acquisti centralizzati tramite Consip non trovano applicazione per le **università statali**, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**) e per gli **enti pubblici di ricerca**, in relazione agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'**attività di ricerca**, al **trasferimento tecnologico** e alla **terza missione**.

2) Abilitazione scientifica nazionale e chiamate nelle università

L'**art. 5** aumenta da 6 a **9 anni** la durata dell'**abilitazione scientifica nazionale,** anche con riferimento alle ASN già conseguite.

Inoltre, estende di **due anni** (**31 dicembre 2021**) il periodo entro il quale le università possono procedere, utilizzando fino alla metà delle risorse necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, alla **chiamata** nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, rispettivamente, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, già **in servizio** nella **stessa università**, che abbiano conseguito l'ASN. Conseguentemente, posticipa al 1° gennaio 2022 anche il termine a decorrere dal quale le università possono destinare fino alla metà delle risorse necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo alle **chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B**, che abbiano conseguito la stessa ASN.

3) Personale degli enti pubblici di ricerca

L'**art. 6** reca disposizioni specifiche per gli enti pubblici di ricerca, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. Sono, inoltre, previste disposizioni per il personale che presta la propria attività temporanea presso tali enti.